



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
III Casa Circondariale Rebibbia
Roma
Ufficio del Direttore

ATTO DI CONVENZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO TRA

LA DIREZIONE DELLA CASA CIRCONDARIALE TERZA REBIBBIA sita in Roma alla Via Bartolo Longo n. 82 - codice fiscale 96211980584 – in persona del suo legale rappresentante-Direttore dott.ssa Annamaria Trapazzo nata a Cassino il 18.02.1968 e residente in S. Giorgio a Liri (FR) alla Piazza Mazzini n.15 CF.TRPNMR68B58C034O -comodante-

E

LA SOCIETÀ Cookery s.r.l, con sede legale in Roma alla via **Giacomo Andreassi n.30**– P.IVA 15634031007, iscritta presso il registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Roma, legalmente rappresentata dall'amministratore Sig. **Edoardo Ribeca**, nato in **Roma l'8.12.1989** e residente in **Formello (RM)** alla Via **Prato la Corte n.3** C.FRBCDRD89T08H501F -comodatario-

PREMESSO che

- all'interno della Casa Circondariale esiste un intero edificio adibito a Laboratorio per la produzione di pane dolci e gastronomia completamente attrezzato, un Magazzino stoccaggio materie prime ed un locale adibito alla vendita al pubblico dei prodotti realizzati, elencati ed individuati mediante planimetria allegata al presente atto;
- tali locali sono stati realizzati all'unico scopo di favorire l'inclusione sociale dei detenuti presenti nella Casa Circondariale Terza Rebibbia, attraverso l'avvio al lavoro degli stessi nell'attività della produzione del pane, dolci e gastronomia e nell'attività di vendita;
- il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, all'art. 47 prevede che le lavorazioni penitenziarie, sia all'esterno che all'interno dell'Istituto, possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato d'uso dalle direzioni e che i rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con Convenzioni che regolano i rapporti giuridici tra le parti;
- in data 29.07.2020 la Direzione ha pubblicato un Avviso esplorativo ed indetto una procedura selettiva volta ad individuare operatori economici del settore, interessati a stipulare una Convenzione di comodato d'uso gratuito per anni quattro, ai sensi dell'art. 20, comma 8 della L. 354/75 e 47 del suddetto D.P.R.;
- all'esito della procedura selettiva è stata individuata la società Cookery s.r.l in virtù della proposta progettuale da questa presentata che si allega al presente atto con la quale il legale rappresentante si è impegnato a rendere esecutivi gli obblighi che assume con il presente atto;
- il Provveditorato Regionale del Lazio Abruzzo e Molise ha determinato la gratuità del canone anche per il locale destinato alla vendita in ragione della previsione dell'art.47, comma 1, O.P., da interpretare quale lavorazione penitenziaria all'esterno piuttosto che come concessione di servizi a terzi, sempre qualora siano impiegati detenuti lavoratori;
- Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Tutto ciò premesso,

Via Bartolo Longo 82 C.F. 96211980584 – CC Postale 88128004

Tel. 06/4122131 –e.mail cc.rebibbia.roma@giustizia.it

Posta Elettronica Certificata: cc.rebibbia.roma@giustiziacert.it

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Art. 1 (Oggetto)

Il Comodante cede gratuitamente in comodato al Comodatario gli immobili come da planimetrie allegate e le attrezzature come dettagliatamente elencate e formalmente già comunicate al comodatario di cui sarà redatto apposito inventario alla consegna.

Il Comodatario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati conformi alle caratteristiche ed alle condizioni descritte in premessa ed idonei all'uso pattuito, impegnandosi, comunque ad effettuare tutta le attività propedeutiche, sopportandone le spese, per riattivare la corretta funzionalità dei macchinari presenti nei Laboratori e ad acquistare gli arredi previsti per il punto vendita per proprio conto entro e non oltre **il 30 novembre 2020** che rimarranno comunque di proprietà del Comodatario.

Art. 2 (Durata e restituzione del bene comodato)

La durata è fissata in anni 4 con decorrenza dall'8 ottobre 2020 e scadenza il 7 ottobre 2024.

La presente Convenzione non è tacitamente rinnovabile alla scadenza. Qualora il comodatario intendesse proseguire l'attività di produzione per uguale periodo, esso sarà preferito tra gli altri soggetti interessati, sempre che si siano realizzati gli scopi e gli obiettivi dell'inclusione sociale di cui alla presente Convenzione e sempre che non sia risultato inadempiente agli obblighi assunti.

Art. 3 (Obblighi del Comodatario)

Il Comodatario si obbliga a conservare i locali e custodire le attrezzature con cura e massima diligenza e a non destinarli ad altri usi che non siano quelli diretti alla produzione di pane dolci e gastronomia ovvero alla vendita di tali prodotti ed a restituire al comodante, al termine del contratto, i beni stessi nello stato attuale, salvo il normale deterioramento d'uso, ovvero a corrisponderne il valore economico di mercato qualora mancanti o deteriorati. A tal fine si impegna a:

1. utilizzare i locali assegnati in modo adeguato e decoroso, custodendoli nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e di igiene, dei regolamenti comunali, delle disposizioni vigenti applicabili e compatibili con la natura dello spazio e delle attività svolte, predisponendo il piano per l'igiene e sicurezza sui posti di lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008 indicando, nel contempo, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione che non può, in alcun caso, essere individuato in detenuti o dipendenti della Direzione. Tale piano dovrà essere inviato al comodante per la condivisa formulazione del DUVRI.
2. Assicurare, entro e non oltre il 30.11.2020, l'assunzione lavorativa di almeno n. 5 detenuti appartenenti al circuito ICATT o media sicurezza e n.2 detenuti appartenenti al circuito della Semilibertà o in regime di art.21 O.P., con priorità di quelli licenziati dalla società comodataria precedente, se ancora presenti in Istituto. I candidati saranno selezionati tra quelli individuati dal Gruppo di osservazione e Trattamento e scelti dal comodatario mediante colloquio selettivo alla presenza del Capo Area del Trattamento. L'assunzione avverrà dopo un periodo di prova non superiore a gg.30 e terminata con esito positivo.
3. Adibire, almeno due dei suddetti detenuti, scelti tra coloro che fruiscono dell'art.21 O.P. o in regime di semilibertà, alle attività di vendita e/o consegna dei prodotti del laboratorio.
4. Assumere, qualora possibile, alla scadenza del primo anno di attività, ulteriori detenuti.
5. Corrispondere, entro e non oltre il 10 del mese successivo a quello di riferimento, il pagamento degli stipendi e il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dovuti, nonché delle ritenute erariali.

6. Consegnare alla Direzione della III Casa Circondariale di Rebibbia i modelli Uniemens con la specifica relativa al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti.
7. Comunicare alla Direzione ogni tre mesi:
 - a. il numero delle giornate lavorative e l'orario di lavoro effettuati da ciascun detenuto lavorante;
 - b. l'ammontare dello sgravio fiscale e/o contributivo, se avente diritto, fruito ai sensi della legge 193/2000 (Smuraglia);
 - c. compilare una scheda, con attribuzione del relativo punteggio, per ogni lavoratore, predisposta dall'Area Trattamentale inerente l'andamento del lavoro e valida ai fini dell'osservazione.

Il comodatario si impegna, pena la decadenza della fruizione dei benefici di cui alla legge 193/2000 (Smuraglia), a fornire le suddette notizie anche per i sei mesi successivi alla scarcerazione dei detenuti lavoratori, nel caso perduri il rapporto di lavoro.

8. Applicare il 10% di sconto sui prodotti venduti nel negozio ai dipendenti dell'Amministrazione Penitenziaria.
9. Devolvere alle attività tratta mentali, ai fini della riabilitazione dei detenuti, nelle modalità da concordare con il comodante, alla fine dell'anno, 1% al lordo iva dei prodotti venduti nel negozio.
10. Destinare i prodotti invenduti ad organizzazioni non lucrative di utilità che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari (Caritas, ecc..).
11. Assicurare, a mezzo di proprio personale e/o Enti preposti, idonea formazione ai detenuti lavoratori da avviare alla produzione del pane, dei dolci e della gastronomia nel rispetto della normativa interna dell'Istituto;
12. Individuare personale idoneo e qualificato che sovrintenda, in presenza, alle attività lavorative interne controllando il regolare svolgimento.
13. Comunicare preventivamente, e comunque con cadenza almeno settimanale, i turni di lavoro dei detenuti lavoratori al fine di consentire a ciascuno di essi ed agli operatori del trattamento di organizzare la partecipazione anche alle altre attività d'Istituto.
14. Garantire, previa comunicazione scritta del comodante, con congruo preavviso, l'uso degli spazi e dei locali di cui alla presente Convenzione a fini trattamentali e/o anche didattici, fotografici e cinematografici.
15. Rispettare gli obblighi assunti con la proposta progettuale.

Art. 4 **(Oneri e spese)**

1. Sono a carico del Comodatario le spese ordinarie derivanti dall'utilizzazione dei beni concessi in comodato, gli oneri relativi alle utenze. E' fatto obbligo al comodatario di provvedere, in proprio, per i laboratori interni e il negozio, alle spese di energia elettrica ed acqua, nonché alla voltura/attivazione utenza del gas, con onere di apposizione di un contatore a diffalco per la sola utenza di acqua. Alla scadenza del contratto saranno effettuati, se necessari, i dovuti conguagli.
2. Per quanto concerne le utenze telefoniche con linea web, esse sono a completo carico della società. Il comodante si impegna a garantire l'assegnazione di un numero interno collegato al Centralino dell'Istituto.
3. Sono a carico del comodatario i costi dei combustibili solidi e gassosi che saranno utilizzati per l'alimentazione dei macchinari, riscaldamento ecc...nonché il pagamento dei tributi locali e/o corrispettivo inerenti la gestione rifiuti.

Le spese di natura straordinaria sono a carico del comodante soltanto se non attinenti ai macchinari e all'attività produttiva e se non derivanti da scarsa manutenzione, negligenza o imperizia del comodatario;

esse sono comunque subordinate alla copertura finanziaria degli organi competenti a cui il comodante si impegna a farne formale richiesta.

**Art.5
(Migliorie)**

Il Comodatario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali e agli impianti tutti senza il preventivo consenso scritto del Comodante.

I miglioramenti e le addizioni eseguiti dal Comodatario resteranno a favore del Comodante al termine del contratto, senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo. Il Comodante può, in ogni caso, pretendere che il comodatario ripristini le unità immobiliare allo stato iniziale a sue spese.

**Art. 6
(Obblighi del Comodante)**

La direzione della Casa Circondariale Terza Rebibbia si impegna a:

1. favorire l'attività lavorativa dei detenuti assicurando il rispetto degli orari di lavoro programmati;
2. riservare, sui corrispettivi pagati dal comodatario, per le prestazioni dei singoli detenuti, le quote agli aventi diritto, previa detrazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa penitenziaria in materia;
3. favorire lo svolgimento delle attività della società e del personale dipendente disciplinando con apposito atto, previo accordo con il comodatario, i tempi e le modalità di invio al lavoro dei detenuti e gli orari di consegna dei prodotti a cura delle ditte incaricate.
4. agevolare lo sviluppo dell'attività commerciale, garantendo l'utilizzo, da parte della clientela, per il tempo strettamente necessario agli acquisti, fino ad un massimo di cinque posti auto, ubicati negli spazi antistanti il locale adibito alla vendita dei prodotti del laboratorio di panificazione;
5. rilasciare la dichiarazione alla società dalla quale risulti l'avvio dell'attività lavorativa della stessa all'interno dell'Istituto.

La Direzione verificherà periodicamente il buon andamento del progetto nel suo complesso.

**Art. 7
(Commesse)**

Il comodatario svolgerà la propria attività anche eseguendo commesse che le derivino da committenti esterni, pubblici e privati della grande utenza.

**Art. 8
(Sicurezza Istituto e regole di comportamento)**

Il comodatario si impegna ad avere un comportamento conforme alle norme dell'Ordinamento Penitenziario, del Regolamento di Esecuzione, del Regolamento Interno d'Istituto e alle disposizioni del Direttore e del Comandante del Reparto, tale da non essere di pregiudizio all'ordine e alla sicurezza interna ed esterna, nonché conforme alle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti e a quelle in materia di anticorruzione. E' sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di non autorizzare l'ingresso per motivi di opportunità e/o di allontanare chiunque, anche dipendenti della società, qualora contravvengano a tali regole. Il personale, inoltre, considerato il periodo di emergenza pandemica da COVID-19 dovrà altresì, attenersi al Protocollo sanitario siglato dal Direttore dell'Istituto con la ASL e comunque presente nell'attuale DVR e reso noto con apposita informativa nei luoghi di accesso all'Istituto.

Art. 9

(Contratto di lavoro con i detenuti lavoratori)

Il Comodatario si impegna a stipulare con i detenuti, al termine dell'eventuale periodo di prova e formazione iniziale, regolari contratti di lavoro subordinato, a norma di legge e di durata non inferiore a 30 giorni (D.M. 25 febbraio 2002, n.87 di cui all'Art.3 della legge "Smuraglia"). Copia dei contratti di lavoro sarà consegnata alla Direzione della III Casa Circondariale di Rebibbia.

Art. 10

(Trattamento retributivo dei detenuti lavoratori)

La retribuzione spettante ai detenuti lavoratori, deve essere corrisposta mediante versamento mensile del compenso economico a favore dell'Amministrazione.

In particolare si conviene che:

- per ciascuno detenuto lavorante verrà predisposta, a cura della società *del comodatario*, datore di lavoro, una busta paga, secondo la normativa vigente nel settore;
- sono ad esclusivo carico dello stesso gli adempimenti previdenziali, assistenziali e fiscali, secondo le vigenti normative al riguardo, significando che la Direzione dell'Istituto ha l'onere di accertare la regolarità della loro esecuzione.
- Le retribuzioni spettanti ai detenuti, al netto delle somme da detrarre e degli eventuali assegni familiari, saranno riepilogati in un elenco nominativo a cui verranno allegate le buste paga che, a cura della Direzione, saranno consegnate agli aventi diritto (detenuti lavoratori).
- Il versamento dovrà essere effettuato con bonifico sul conto corrente postale della Direzione della III Casa circondariale di Rebibbia, Codice IBAN IT62K0760103200000088128004.

Art. 11

(Risarcimento danni)

Il comodatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto all'Amministrazione che a terzi.

La quantificazione dei danni ai beni oggetto del comodato è effettuata sulla base dei prezzi risultanti da inventari ovvero in base al loro reale valore di mercato.

L'Amministrazione non è responsabile di ammanchi di materiale o denaro appartenente al comodatario.

Art. 12

(Contratto di assicurazione)

A copertura di eventuali danni alla struttura, ai macchinari, ai beni mobili ed immobili, oggetto del contratto, dovuti a rischi di esecuzione, derivanti da qualsiasi causa e comprendente la garanzia di responsabilità civile per danni verso terzi, derivanti da difetti di manutenzione e/o errate manovre sugli impianti ed attrezzature cedute in comodato d'uso, nonché per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, **La Cookery srl** - contraente - ha stipulato **polizza assicurativa n. 110833795 del 08/10/2020_ con la Groupama SPA assicurazioni - agenzia n. N00265 di Roma**, che si allega al presente atto..

Resta ferma l'intera responsabilità del comodatario anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 13
(Polizza fideiussoria)

A garanzia degli obblighi assunti e nascenti dal presente contratto il comodatario si impegna ad offrire a garanzia una polizza assicurativa fideiussoria del valore di €. 50.000,00 (cinquanta/00), salvo gli ulteriori maggiori danni che dovessero verificarsi, entro e non oltre il 14 ottobre 2020. In mancanza il presente atto è nullo. Il comodante ha diritto alla preventiva escussione della polizza per qualsiasi inadempienza agli obblighi di cui agli artt. 3, 4, 10 e 11 del presente atto. La Polizza prodotta sarà parte integrante del presente contratto.

Art. 14
(Facoltà di accesso ai locali e di ispezione per il personale dell'Istituto)

Trattandosi di locali esistenti all'interno della cinta muraria, tutto il personale della Casa Circondariale Terza Rebibbia potrà accedere liberamente nei locali affidati alla Società contraente ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo le proprie competenze. Il Comodatario accetta e autorizza le attività di controllo, ai fini della sicurezza interna, mediante impianto di Videosorveglianza .
Eventuali anomalie saranno, a cura della Direzione dell'Istituto, immediatamente segnalate al comodatario per gli interventi del caso.

Art. 15
(Trattamento dei dati)

Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria la Direzione si impegna a nominare il Responsabile del trattamento dei dati personali a cui verranno affidati:

- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al servizio che verrà eseguito;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai lavoratori e di tutti i dati personali di cui può venire in possesso per tutto il tempo della durata della convenzione.

Il comodatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

Art. 16
(Clausola risolutiva espressa)

Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 2056 c.c. in caso di inadempimento, da parte del comodatario, di anche uno solo degli obblighi assunti che danno diritto alla escussione preventiva della Polizza assicurativa fideiussoria.

L'Amministrazione può, in qualsiasi momento, sospendere, risolvere o non rinnovare la presente convenzione, per sopraggiunti motivi di ordine e sicurezza dell'Istituto.

La risoluzione avverrà, ipso iure, in caso di inadempimento, da parte del comodatario, anche ad uno solo degli obblighi assunti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 1803 e segg. del Codice Civile e ad ogni altra norma che regola l'oggetto della presente Convenzione.

Resta intesa, per il comodatario, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di recesso anticipato da comunicarsi con preavviso di 3 mesi a mezzo PEC.

Art. 17
(Disciplina del Contratto)

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, nelle norme degli artt. 1803-1812, Codice civile, alle quali le parti si rimettono.

Art. 18
(Foro Competente)

Per ogni controversia sorgente tra le parti è competente il foro di Roma.

Roma, 08/10/2020

L'Amministratore della Soc. Cookery Srl
(Dott. Edoardo RIBECA)

Il Direttore della Casa Circondariale Terza Rebibbia
(Dott.ssa Annamaria TRAPAZZO)